AVVISO ALLA CLIENTELA

SOSPENSIONE MUTUI PER EVENTI STRAORDINARI

Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2026 (GU Serie Generale n. 248 del 24 ottobre 2026)

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 settembre 2025 ***nel territorio della provincia Como e*** *nei giorni dal 22 al 27 settembre 2025* ***nel territorio della provincia Como e del comune di Barlassina, di Bovisio Masciago, di Cesano Maderno, di Giussano, di Lentate sul Seveso, di Limbiate, di Meda, di Seveso e di Varedo della provincia di Monza e della Brianza.***

Si avvisa che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2026 (GU Serie Generale n. 248 del 24 ottobre 2026) ***ha prorogato di ulteriori 12 mesi*** *lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 settembre 2025* ***nel territorio della provincia Como*** *e nei giorni dal 22 al 27 settembre 2025* ***nel territorio della provincia Como e del comune di Barlassina, di Bovisio Masciago, di Cesano Maderno, di Giussano, di Lentate sul Seveso, di Limbiate, di Meda, di Seveso e di Varedo della provincia di Monza e della Brianza.***

È facoltà di tutti i clienti, come di seguito individuati, richiedere la sospensione delle rate dei mutui in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 settembre 2025 ***nel territorio della provincia Como*** *e nei giorni dal 22 al 27 settembre 2025* ***nel territorio della provincia Como e del comune di Barlassina, di Bovisio Masciago, di Cesano Maderno, di Giussano, di Lentate sul Seveso, di Limbiate, di Meda, di Seveso e di Varedo della provincia di Monza e della Brianza.***

Tale facoltà di sospensione è rivolta ai soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o danneggiati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.

Modalità di sospensione:

la sospensione può essere richiesta una sola volta fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, pari al ***06/11/2027*** *(ciò comporterà un allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto). Si precisa che, nel caso di proroga dello stato di emergenza, la Banca è disponibile a prorogare la sospensione - non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza - ai clienti che siano già stati ammessi alla moratoria per lo stato di emergenza e che non vi abbiano espressamente rinunciato.*

È possibile optare per:

- ***Sospensione dell'intera rata*** *- nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, che saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione. L'importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate già previste;*

• ***Sospensione della sola quota capitale*** *- durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento degli interessi, calcolati sul debito residuo del mutuo riferito alla data di sospensione.*

Condizioni

La sospensione non comporterà alcuna commissione aggiuntiva. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione, se previsti. Il conteggio degli interessi viene eseguito in base alla formula contenuta nel Documento Tecnico del Piano Famiglie (debito residuo per tasso d'interesse contrattualmente pattuito per periodo di sospensione richiesto).

Le richieste devono essere presentate su apposita modulistica della Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 *e successive modificazioni ed integrazioni.*

La facoltà di sospensione può essere esercitata entro la data del ***31/12/2026.***